

**Impugnazione proposta il 17 febbraio 2022 da Helene Hamers avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop**

(Causa C-111/22 P)

(2022/C 222/18)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Helene Hamers (rappresentanti: Vasileios Spiridon Christianos, Alexandros Politis e Michail Rodopoulos, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullamento parziale della sentenza del Tribunale 21 dicembre 2021, nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop, EU: T:2021:913,
- per quanto necessario, rinvio della causa al Tribunale per il giudizio,
- condanna del Cedefop a tutte le spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Oggetto della sentenza impugnata è il danno subito dalla ricorrente a causa di atti e omissioni del Cedefop prima, durante e dopo la conclusione di un procedimento penale nazionale dinanzi alle autorità giudiziarie greche, relativo alla regolarità e alla legittimità dell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte del Cedefop a terzi nel periodo dal 2001 al 2005.

La ricorrente presenta due motivi di ricorso e sostiene che la sentenza impugnata:

**In primo luogo**, ai punti da 55 a 61 e al punto 83, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in tali punti, da un lato, la ricorrente non ha beneficiato di un esame imparziale da parte del Cedefop e, dall'altro, la decisione del Comitato per i ricorsi del Cedefop non ha posto rimedio al vizio della decisione del 3 luglio 2019. Al contempo, per le summenzionate ragioni, il Tribunale ha motivato in modo inadeguato i punti di cui sopra.

**In secondo luogo**, al punto 65 e ai punti da 68 a 75 e 83, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della presunzione di innocenza invocata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che è stato rafforzato dalla violazione del principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea. Al contempo, per le summenzionate ragioni, il Tribunale ha motivato in modo inadeguato i punti di cui sopra.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 febbraio 2022 — LACD GmbH/BB Sport GmbH & Co. KG**

(Causa C-133/22)

(2022/C 222/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Resistente, ricorrente in riconvenzionale e per cassazione:* LACD GmbH

*Ricorrente, resistente in riconvenzionale e per cassazione:* BB Sport GmbH & Co. KG

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sussista un qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità ai sensi dell'articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE <sup>(1)</sup> e dell'articolo 2, punto 12, della direttiva (EU) 2019/771 <sup>(2)</sup> qualora l'obbligo del garante sia correlato a circostanze inerenti alla persona del consumatore, in particolare al suo atteggiamento soggettivo rispetto al bene acquistato (nel caso in esame: la soddisfazione rispetto a detto bene dipendente dal libero apprezzamento del consumatore) senza che tali circostanze personali siano necessariamente connesse con le condizioni o le caratteristiche del bene.
- 2) Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:

Se l'assenza di requisiti basati su circostanze inerenti alla persona del consumatore (nel caso in esame: la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato) debba poter essere accertata sulla base di circostanze oggettive.

- 
- <sup>(1)</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
- <sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 305, pag. 66).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 1° marzo 2022 — MO / SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH

(Causa C-134/22)

(2022/C 222/20)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

### Parti

Ricorrente per cassazione: MO

Resistente per cassazione: SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH

### Questione pregiudiziale

Quale sia la finalità dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, secondo cui il datore di lavoro deve trasmettere all'autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta alla rappresentanza dei lavoratori, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v).

---

<sup>(1)</sup> GU 1998, L 225, pag. 16.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 3 marzo 2022 — RE / Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld

(Causa C-155/22)

(2022/C 222/21)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich